

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE IN
CAMMINO SOCIETA'
COOPERATIVA ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAENZA RA VIA DEGLI INSORTI 2

Numero REA: RA - 107709

Codice fiscale: 00915090393

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-06-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" ad atto Rep. 52.733/12.496

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Faenza la Società cooperativa denominata "Cooperativa Sociale IN CAMMINO società cooperativa ONLUS".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La durata della Cooperativa è fissata in 100 anni (quindi fino al 31 dicembre 2084), dalla data della sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: il rispetto della dignità della persona, la mutualità, la solidarietà, l'apoliticità, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la democraticità interna ed esterna, l'impegno, l'autodeterminazione e l'autogestione, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli.

In ordine a questi principi essa si propone di perseguire, in modo organizzato e senza finalità speculative e di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso le seguenti attività:

1 - operare nei settori socio - assistenziale, socio - sanitario, socio riabilitativo, dell'educativo, e della prevenzione delle varie forme di devianza, del turismo - sociale, della pratica sportiva in campo sociale, dell'animazione comunitaria, dell'istruzione, del trasporto speciale assistenziale, della comunicazione e dell'editoria in campo sociale, della cooperazione internazionale in campo assistenziale - sanitario - educativo con i paesi in via di sviluppo, ponendo a proprio fondamento lo spirito di servizio alla comunità;

2 - operare anche nei settori produttivi agricolo, artigianale, commerciale e dei servizi con finalità limitatamente all'inserimento occupazionale e lavorativo, all'integrazione sociale, alla rieducazione ed al recupero di persone svantaggiate;

3 - concorrere alla promozione delle gestioni e dei servizi di cui sopra, adeguandoli alle esigenze della persona e consentendo la partecipazione attiva dei cittadini alla programmazione, anche in collegamento con gli enti pubblici e con le comunità ecclesiali, a favore delle categorie svantaggiate predette, meglio individuate nei portatori di disabilità fisica, psichica e sensoriale, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcoolisti, minori sotto tutela, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e comunque di tutte le altre categorie maggiormente indifese di fronte alla crisi economica e sociale, come l'infanzia, minori a rischio di devianza, ragazze madri, disoccupati, analfabeti, nomadi, profughi ed immigrati, disadattati e senza fissa - dimora, ammalati in genere ed ammalati tumorali o affetti da AIDS, degenti ospedalizzati o assistiti a domicilio, anziani specialmente non autosufficienti, le persone non autonome in maniera transitoria o permanente prive di adeguati appoggi familiari ed ogni altra persona in situazione di difficoltà, disagio od emarginazione sociale;

4 - attivare le gestioni ed i servizi di cui sopra anche a favore di altre categorie o gruppi sociali quali famiglie, lavoratori, studenti, pensionati e quant'altri abbisognano di servizi alla persona;

5 - giovare all'economia dei soci perseguendo una adeguata occupazione e migliorarne le condizioni morali e materiali, stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio, nonché intraprendere attività atte a promuovere la formazione dei soci;

6 - incentivare, in particolare maniera, l'inserimento dei giovani e delle donne nel mondo del lavoro, costituendosi quale forza operativa per realizzare in prospettiva nuovi posti di lavoro e sviluppo umano e professionale;

7 - incentivare all'interno e all'esterno della cooperativa il volontariato come espressione di solidarietà sociale;

8 - impegnarsi ad integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative ed associative, promuovendo ed aderendo a consorzi, a raggruppamenti temporanei di imprese o ad altri organismi e sodalizi consentiti dalle leggi.

Per la realizzazione dell'attività e dei servizi socio - sanitari ed educativi di cui sopra, la Cooperativa, impegnandosi in ciò che attiene ad una esistenza sana e dignitosa ed integrata nel contesto sociale, si prefigge più in particolare:

A) - La gestione di servizi, resi sotto forma di organizzazione diretta oppure convenzionata con enti pubblici o enti privati, specificati come segue:

A.1 - Assistenza a degenti ospedalizzati e ricoverati in centri e presidi socio - assistenziali, socio - sanitari, socio riabilitativi o svolgenti soggiorni protetti in luoghi termali e di villeggiatura;

A.2 - Interventi domiciliari e territoriali di ogni tipo, sia socio - assistenziali che sanitari e riabilitativi nonché educativi, ed all'occorrenza necessitanti di organizzazione propria o convenzionata di trasporto;

A.3 - Interventi sia di tipo assistenziale che educativo, riabilitativo di insegnamento, di addestramento occupazionale e lavorativo a portatori di handicap o a soggetti in difficoltà frequentanti ogni genere di istituto scolastico, pubblico o privato, differenziato o parificato, e nei centri formativo - occupazionali ed anche nelle aziende o sedi operative in cui le medesime persone esercitano attività lavorativa protetta o professionale;

A.4 - Interventi di assistenza e addestramento tecnico nei centri di pratica sportiva speciale per disabili, ivi comprese le trasferte per gare, incontri, uscite esterne di allenamento e simili;

A.5 - Assistenza sociale, tutelare, di base, sanitaria, medica e medico - specialistica ed interventi di animazione e riabilitazione nonché prestazioni ausiliarie di pulizia, lavanderia, cucina, portineria, manutenzione ed amministrativi nei centri protetti e presidi ospedalieri o di cura, sia residenziali che semi residenziali, per tutte le categorie di destinatari già specificati ai punti 3) e 4) di cui sopra;

A.6 - Assistenza tutelare, sociale ed animazione comunitaria nei centri di emergenza abitativa, di accoglienza, nei campi sosta, allestimenti di protezione civile e simili;

A.7 - Prestazioni relative ai servizi di trasporto speciale di categorie sociali protette, servizio di soccorso e trasporto sanitario;

A.8 - Attività ed interventi di assistenza ed animazione nei soggiorni, nei centri ricreativi e in centri di socializzazione o di quartiere, gestiti in proprio o in convenzione, a favore delle categorie già richiamate oppure anche per gruppi di minori o di famiglie;

A.9 - Attività di turismo sociale, consistente nell'organizzazione di gite, viaggi, foresteria, soggiorni, pellegrinaggi, vacanze includendo la gestione di strutture all'uopo abilitate, per tutte le categorie sociali già sopra citate ai punti 3) e 4);

A.10 - Organizzazione ed interventi di promozione culturali e scientifica delle tematiche connesse al settore socio assistenziale - sanitario - educativo, nei congressi e nei centri culturali quali mostre, manifestazioni, sale di lettura, sale espositive, biblioteche, centri di ricerca, programmi radio - televisivi e simili;

A.11 - Prestazioni di consulenza, studio, progettazione in relazione alla gestione di servizi o di strutture socio - assistenziali - sanitarie - educative e simili ed attività pubblicistica, redazionale o collaborativa con riviste specialistiche, fondazioni di ricerca, case editrici, centri di documentazione, istituti di formazione, società radiotelevisive ed informatiche e simili.

B) La gestione diretta di strutture e di tutti i servizi ed impianti necessari al funzionamento delle stesse quali:

B.1 - Centri semi residenziali e residenziali per portatori di ogni genere di handicap, ivi compresi centri riabilitativi o sportivi;

B.2 - Centri semi residenziali e residenziali per anziani autosufficienti, non autosufficienti o affetti da patologie croniche degenerative;

B.3 - Centri di socializzazione o residenziali per minori sotto tutela, minori in affidamento e minori a rischio di devianza;

B.4 - Centri di ospitalità per ragazze madri;

B.5 - Centri semi residenziali o residenziali di ascolto e di prima accoglienza per malati di mente, tossicodipendenti, ammalati di AIDS e in genere per tutte le categorie già citate;

B.6 - Servizi ed organizzazione per il trasporto speciale delle categorie già citate e per i servizi di soccorso e trasporto sanitario;

B.7 - Istituti o reparti ospedalieri o socio - sanitari in genere di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

B.8 - Centri ambulatoriali, riabilitativi e sanitari in genere per servizi diretti alla popolazione;

B.9 - Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali la Cooperativa provvederà in via accessoria a svolgere quei servizi necessari alla gestione delle attività socio sanitarie rivolte alle persone organizzando, anche in proprio e/o avvalendosi di terzi, la pulizia dei locali, la somministrazione pasti, i servizi di lavaggio della

biancheria e indumenti e i servizi di manutenzione.

C) La gestione di esercizi artigianali, commerciali e del settore dei servizi, quali ad esempio: legatorie, cartotecniche, tipografie, copisterie, stamperie, falegnamerie e restaurerie, cornicerie, lavorazione del cuoio, gestione di aree - sosta e di parcheggi, di stazioni di auto lavaggio, di agenzie di noleggio biciclette, di pulizia di condomini e abitazioni ed in generale tutte quelle attività che possono consentire una manualità ed una applicazione anche intellettuale, utili al conseguimento dell'inserimento occupazionale, e/o della rieducazione e nel mondo del lavoro, e quindi di integrazione sociale, dei soggetti svantaggiati e delle altre categorie già citate, includendo a tutto ciò la potenzialità di produrre, commercializzare e vendere articoli assemblaggi o servizi verso privati, enti privati ed enti pubblici.

C.1 - La gestione di attività nel settore agricolo e connesse, quali ad esempio la floricoltura, l'orticoltura, il giardinaggio e la manutenzione di aree verdi, l'agriturismo, l'allevamento di cavalli a scopo ippoterapeutico, la bachicoltura, l'apicoltura e in genere tutte quelle attività che possono consentire una manualità ed una applicazione anche intellettuale, utili al conseguimento dell'inserimento occupazionale, e/o della rieducazione e nel mondo del lavoro, e quindi di integrazione sociale, dei soggetti svantaggiati e delle altre categorie già citate, includendo a tutto ciò la potenzialità di coltivare, produrre, allevare, commercializzare e vendere prodotti o servizi verso privati, enti privati ed enti pubblici.

La Cooperativa inoltre provvede alla qualificazione e all'aggiornamento dei soci operatori attraverso la promozione di corsi tecnici settoriale ed interdisciplinari. Essa promuove inoltre per i soci stessi la crescita morale e culturale per una comune concezione dei servizi nel senso della promozione della persona umana.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa l'assistenza amministrativa-gestionale alle società, anche consortili, controllate o collegate, la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari partecipativi ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della

Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'art. 33, anche in misura inferiore ai soci cooperatori, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari partecipativi.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su

proposta dell'Organo amministrativo;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione da parte della Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 49 e seguenti.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo, che danneggia materialmente o moralmente la Cooperativa o che fomenta dissidi o disordini di qualunque natura tra i soci.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 49 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del relativo provvedimento.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 49 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 32, comma 4, lett. d), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa

operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (cento ottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (SOCI FINANZIATORI)

Art. 16 (Emissione delle azioni)

Fermo restando le disposizioni di cui ai Titoli III e V del presente statuto, la Cooperativa può emettere azioni destinate ai soci finanziatori da offrire in sottoscrizione ai soci o ai terzi.

L'emissione di tali azioni è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale stabilisce l'importo complessivo dell'emissione, le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso su proposta motivata degli amministratori, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e, nel rispetto delle regole stabilite nel presente Titolo, la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad esse attribuiti. Al Consiglio di Amministrazione è demandata l'espressione di gradimento sulla richiesta di ammissione necessaria per accedere alla qualifica di socio finanziatore.

ART. 17 (Conferimenti dei soci finanziatori)

I conferimenti dei sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa ed attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

I conferimenti in ogni caso non possono essere inferiori ad Euro 250.000,00 (duecento cinquanta mila /00) per ogni sottoscrittore.

ART. 18 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei soci finanziatori)

Ai soci finanziatori è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte in misura pari ad 1 (un) voto ogni 10 (dieci) azioni. La concreta determinazione dei criteri di attribuzione dei diritti amministrativi e patrimoniali è rimessa alla delibera di emissione dei titoli adottata in conformità del presente statuto, ovvero alla successiva delibera autorizzativa dell'operazione da parte dell'Assemblea straordinaria, ove richiesta.

In ogni caso, i possessori di strumenti finanziari, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori e ai soci finanziatori sarà ridotta applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge ed il numero di voti da essi portati.

Un terzo degli amministratori ed un terzo dei membri del collegio sindacale devono essere eletti tra i soggetti indicati dai soci finanziatori di cui al presente titolo.

Fermi i limiti imposti dalla legge per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, le azioni dei soci finanziatori sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione in sede di emissione dei titoli.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori non potrà eccedere i limiti previsti per i soci cooperatori dall'art. 2514 del codice civile e segnatamente:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del presente articolo, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sulle azioni emesse ai sensi del presente titolo e potrà essere ridotto il capitale conferito dai soci cooperatori e dai soci sovventori unicamente qualora sia già stato ridotto integralmente il capitale conferito dai soci finanziatori.

ART. 19 (Trasferibilità dei titoli)

Le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo, decorso il termine minimo di durata del conferimento previsto dalla delibera di emissione adottata dall'Assemblea dei Soci.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione dovrà essere motivato.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, al socio spetterà il diritto di recedere decorso il termine minimo di durata del conferimento previsto dalla delibera di emissione adottata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 20 (Recesso dei soci finanziatori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dei soci finanziatori dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale.

Art. 21 (Delega al Consiglio di Amministrazione)

L'Assemblea straordinaria potrà delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di cui al presente titolo, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.

In tale evenienza, il Consiglio di Amministrazione potrà emettere le azioni destinate ai soci finanziatori, con le modalità stabilite nel presente Titolo, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione dell'Assemblea e fino all'importo massimo che in quella sede verrà stabilito.

Qualora l'interesse della società lo esiga, il Consiglio di Amministrazione, se autorizzato in tal senso dalla delibera di delega dell'Assemblea straordinaria, potrà escludere o limitare il diritto di opzione, nel rispetto degli obblighi informativi previsti dalla legge.

TITOLO V SOCI SOVVENTORI

Art. 22 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III e al Titolo IV del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31.01.92, n. 59.

Possono assumere la qualifica di socio sovventore unicamente i soggetti che rivestano anche la qualifica di soci cooperatori di cui al titolo III del presente statuto.

Per quanto non previsto nel presente titolo V si applicano, ove compatibili, le disposizioni previste per i soci cooperatori.

Art. 23 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 30, lett. a) punto 2); possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque /00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di due azioni.

Art. 24 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni

dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo e, in ogni caso, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 del presente statuto.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 25 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) il termine minimo di durata del conferimento;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione non spettano ulteriori voti rispetto al voto loro attribuito in qualità di soci cooperatori.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 26 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

La domanda di recesso, effettuata ai sensi dell'art. 10 del presente statuto, da socio cooperatore, assume validità anche ai fini della domanda di recesso da socio sovventore di cui al presente titolo V.

Art. 27 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che perda la qualifica di socio cooperatore.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 28 (Liquidazione)

I soci sovventori receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 32, comma 4, lett. d), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 (cento ottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Qualora il socio sovventore eserciti il diritto di recesso ovvero sia escluso e non sia scaduto il termine minimo di conferimento, di cui all'art. 25, lettera b) del presente statuto, la liquidazione della quota avverrà entro 180 (cento ottanta) giorni dall'approvazione del bilancio relativo alla data di scadenza di detto termine minimo, così come individuato dal regolamento di emissione delle azioni di sovvenzione.

Tale dilazione di pagamento non produrrà interessi a favore del socio uscito.

Art. 29 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 28.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 30 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro 25,82 (venticinque virgola ottanta due). Il valore complessivo della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

- 3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni sottoscritte dai soci finanziatori ciascuna del valore nominale di Euro 250.00 (duecentocinquanta/00);
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 32 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 31 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, nel caso in cui venga negato il consenso il socio è libero di esercitare il recesso.

Art. 32 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (cento venti) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cento ottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci finanziatori, nel limite previsto dal precedente art. 18;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.01.92 n. 59;
- e) ad eventuali dividendi ai soci cooperatori ed ai soci sovventori in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 33 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari partecipativi ivi comprese le azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 34 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 35 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino" o "Repubblica" o "Il Giorno", pubblicata almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede sociale o altrove purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Qualora sia consentito dalla legge, a seguito di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione è consentito lo svolgimento e la partecipazione all'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria senza la presenza fisica dei soci e degli Organi Sociali, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano:

- la reciproca identificazione dei partecipanti;
- la legittimazione dei partecipanti;
- l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti della normativa civilistica al momento vigente.

Non risulta necessario in ogni caso che si trovino nel medesimo luogo, il Presidente, il Segretario o il Notaio (ove previsto). L'Assemblea si intenderà tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sarà presente il Segretario verbalizzante o il Notaio.

Qualora sia consentito dalla legge, in alternativa rispetto alle modalità sopra indicate, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere designato per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possano conferire entro cinque giorni liberi precedenti la data fissata per l'Assemblea anche in convocazione successiva alla prima, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte poste all'ordine del giorno.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo il cui contenuto è approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio.

Le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro cinque giorni liberi precedenti la data fissata per l'Assemblea anche in convocazione successiva alla prima.

Le deleghe anche parziali sono computabili anche ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Non sono computabili ai fini del calcolo della maggioranza le deleghe che non prevedono istruzioni di voto in relazione alla specifica proposta all'ordine del giorno.

Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno e può indicare un suo sostituto in caso di assenza o impedimento. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

Le Assemblee in prima convocazione, o in convocazioni successive, possono essere convocate anche con modalità fra loro differenti a condizione che rientrino fra quelle indicate al presente articolo.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Art. 36 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 25;
- 3) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 32.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla

data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 37 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 38 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Nel caso in cui l'Assemblea si svolga utilizzando mezzi di telecomunicazione le modalità di voto dovranno risultare conformi alla normativa civilistica al momento vigente.

Nel caso in cui l'Assemblea si svolga avvalendosi del rappresentante designato, le votazioni interverranno secondo le modalità descritte all'art. 35.

Art. 39 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 25, secondo comma.

Per i soci finanziatori si applica il precedente art. 18.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 (un) socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 40 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 41 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 5 (cinque) a 15 (quindici), stabilito dall'Assemblea precedente rispetto a quella chiamata alla nomina delle cariche sociali.

Nel caso in cui, per mancanza sopravvenuta della maggioranza degli Amministratori, gli Amministratori rimasti in carica ovvero il Collegio Sindacale convochi d'urgenza l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, il numero dei consiglieri da eleggere rimane quello definito dalla precedente Assemblea dei soci.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, mentre un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione devono essere eletti tra i soggetti indicati dai soci finanziatori di cui al presente titolo, ai sensi del precedente articolo 18.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, se non vi ha provveduto l'Assemblea.

Art. 42 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci,

ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 43 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, e-mail **o mediante applicazioni informatiche di messaggistica istantanea**, da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni **liberi** prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, **con analoghe modalità 24 ore** prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 44 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Se l'Amministratore venuto meno era stato designato da un socio finanziatore il Consiglio si atterra ad effettuare la cooptazione all'indicazione da costui proveniente.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 45 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 46 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 47 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Un membro effettivo deve essere eletto fra i soggetti indicati dai soci finanziatori ai sensi di quanto previsto dal precedente Art. 18. Devono essere nominati dall'Assemblea, che nomina anche il Presidente del Collegio Sindacale, anche due Sindaci supplenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 48 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è

esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 49 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 50, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 50 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 100.000,00 (cento mila /00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Ravenna.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 51 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 52 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 53 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci finanziatori, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 32, lett. d);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 54 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 55 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 56 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

FIRMATO: PAOLO CASTELLARI - NOTAIO